



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTA RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE
EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 19.9.2012
JOIN(2012) 26 final

2012/0265 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia¹ impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.
- (2) Il 25 luglio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2060 (2012), il cui paragrafo 10 dispone una deroga al divieto di fornire assistenza connessa alle armi e agli equipaggiamenti militari destinati all'Ufficio politico delle Nazioni Unite.
- (3) Il Consiglio adotterà una nuova decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2010/231/PESC per disporre tale deroga.
- (4) Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio.

¹ G.U. L. 24 del 29.1.2003, pag. 2.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC²,

vista la proposta congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia³ impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.
- (2) Il 25 luglio 2012 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2060 (2012), il cui paragrafo 10 dispone una deroga al divieto di fornire assistenza connessa alle armi e agli equipaggiamenti militari destinati all'Ufficio politico delle Nazioni Unite.
- (3) Il ... settembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/.../PESC del Consiglio⁴, che modifica la decisione 2010/231/PESC e dispone la deroga suddetta.
- (4) Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio,

² GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

³ GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

⁴ GU L ...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

(1) L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

1. L'articolo 1 non si applica:

- (a) alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamenti militari non letali ad uso esclusivamente umanitario o protettivo, o a materiale per i programmi per la costruzione istituzionale dell'Unione o degli Stati membri, anche nel settore della sicurezza, svolti nell'ambito del processo di pace e di riconciliazione,
- (b) alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali,
- (c) alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi e equipaggiamenti militari destinati esclusivamente ad essere utilizzati dall'Ufficio politico delle Nazioni Unite per la Somalia o a sostenere tale Ufficio,
- (d) alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali armi e equipaggiamenti militari,

purché tali attività siano state approvate in precedenza dal comitato istituito dal paragrafo 11 della risoluzione 751 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*